

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO

MARINA DI VILLAPUTZU – PORTO CORALLO

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento si applica all'interno dell'intero ambito portuale del porto di Porto Corallo.
2. Le presenti norme vincolano tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, beni, servizi ed infrastrutture che insistono nell'ambito del porto turistico di Porto Corallo, o che vi esercitano attività, nonché vi si trovino per qualsiasi ragione anche transitoria.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla vigente legislazione regionale, nazionale ed internazionale applicabile in materia.

Articolo 2

Articolazione del porto e destinazione delle banchine

1. Il porto è così composto:
 - Banchina di tramontana – destinata all'ormeggio delle unità del poligono militare PISQ per un totale di metri 48 a partire dalla radice a terra della stessa; mentre da questo limite fino all'ultimo pennello in corrispondenza dello spiazzo adiacente alla banchina di levante, si estende la zona dedicata alle imbarcazioni da pesca locali;
 - La banchina grecale – destinata al transito dei motopesca e ai soci di associazioni sportive tra le quali Lega Navale e Federazione Italiana Vela;
 - La banchina di levante è attualmente interdetta alle attività di ormeggio poiché non agibile come da Ordinanza n.26/2009 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax;

- Darsena cantieristica compresa tra la radice della banchina di tramontana e la radice del molo denominato fronte pescherecci;
 - Molo fronte pescherecci destinata agli ormeggi di numero 17 (diciassette) imbarcazioni da diporto di lunghezza compresa tra 15 metri e 24 metri;
 - I pontili a,b,c,d,e,f, destinati all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto;
2. La banchina Sud-Bunkeraggi nel quale è ubicato il distributore carburanti.
 3. A fronte delle condizioni di proroga della Concessione Demaniale Marittima n.89 del 26.08.2002 della quale il presente regolamento è oggetto e ai sensi dell'ex. art.34 C.N. e dell'art.36 del Reg. C.N., la Direzione della Marina di Villaputzu si riserva di destinare, previa presentazione di istanza da parte dei soggetti interessati e a titolo gratuito, i seguenti:
 - n. 1 (uno) posto barca alle imbarcazioni dell'ARPAS;
 - n.1 (uno) posto barca alle imbarcazioni della Base logistico operativa navale del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari;
 4. Per ragioni di sicurezza non è consentito l'ormeggio di unità nella banchina destinata alle operazioni di bunkeraggio se non per operazioni ad essa strettamente collegate.
 5. E' vietato l'ormeggio di unità civili nell'area destinata all'ormeggio delle unità militari.
 6. E' vietato l'ormeggio di imbarcazioni da diporto nella porzione della banchina di tramontana destinata alla pesca.
 7. E' vietato ai motopesca ormeggiare nelle banchine destinate alle unità da diporto.
 8. E' assolutamente vietato ai pescherecci in transito non facenti porto base ormeggiare nella banchina di tramontana destinata, come da piano ormeggi pescatori autorizzato dalle autorità competenti, alle imbarcazioni menzionate dallo stesso piano.
 9. Ai pescherecci in transito è destinata la porzione della banchina di grecale non destinata alle associazioni sportive, per un totale di numero 3 (tre) posti barca di lunghezza massima di metri 16.
 10. E' altresì vietato ai motopesca menzionati nel piano ormeggi pescatori ormeggiare nella porzione di banchina di grecale destinata ai motopesca in transito non facenti porto base.
 11. La testata del banchinamento di grecale è destinata alle operazioni di sbarco del pescato per i pescherecci in transito previa autorizzazione della Direzione e nel rispetto della Ordinanza n.23/2010 emessa dall'Ufficio Circondariale di Arbatax.
 12. E' assolutamente vietato utilizzare la porzione di banchinamento destinata alle operazioni di sbarco del pesce per altri usi non esplicitamente menzionati nel presente piano.

Articolo 3

Obblighi del concessionario

La Direzione del porto in qualità di gestore è tenuta a garantire:

- La pulizia delle banchine e dei pontili ivi incluse le aree dedicate alla pesca;
- La pulizia dello specchio acqueo;
- Un' attenta vigilanza allo scopo di verificare che tutte le unità siano ormeggiate con buona tecnica marinaresca in modo da non costituire pericolo né causare danni ai pontili, all'unità medesima ed alle altre vicine;
- Il servizio antincendio ed antinquinamento;
- L'ormeggio delle unità da diporto;
- I servizi idrici, elettrici, igienici e loro manutenzione;
- L'illuminazione del porto;
- La funzionalità dei segnalamenti marittimi;
- Il servizio di vigilanza e sorveglianza dell'intera area portuale;
- L'assistenza radiotelefonica;
- Un servizio di pronto intervento in grado di fronteggiare situazioni di emergenza in porto;
- La pronta riconoscibilità, in qualsiasi occasione, del personale dipendente sia da parte della pubblica autorità che dall'utenza del porto;
- La predisposizione e attuazione di un piano ormeggi di tutto l'approdo, le cui caratteristiche sono riportate nell'art.27 del presente regolamento;
- Riservare il 10% dei posti di ormeggio per le unità in transito, segnalando tale riserva con apposita cartellonistica in loco, in aderenza a quanto previsto nel dispaccio n. prot. M-TRA/PORTI/855 del 23.09.2009;
- Curare che tutte le unità in transito o in sosta siano censite e registrate, immediatamente nell'atto del primo approdo, in apposito registro contenente tutte le unità ormeggiate nel porto;
- Disporre, a cura e a spesa del proprietario, la rimozione e la custodia di unità in stato di abbandono che costituiscono rifiuto, pericolo o intralcio alla sicurezza della navigazione nel porto e delle attività ivi svolte, informando immediatamente l'Autorità marittima delle azioni necessarie;
- Tenere esposti e visibili al pubblico i numeri di telefono che devono essere contattati in caso di emergenza;
- Assicurare l'efficienza dei servizi igienici presenti all'interno dell'area portuale, i quali dovranno essere lasciati nella continua disponibilità degli utenti;
- Equipaggiare almeno un'imbarcazione a motore da utilizzare per le attività in mare di competenza della Marina di Villaputzu;
- Garantire all' Autorità Marittima e alle forze dell'ordine, la disponibilità immediata delle registrazioni video svolte ai fini di sorveglianza per l'esercizio dei poteri di polizia;

- Esporre o tenere a disposizione dei naviganti gli avvisi Meteomar ed in particolare gli avvisi di burrasca emessi dalle stazioni radio costiere per conto dell'Autorità Marittima;
- Regolamentare l'accesso veicolare all'interno dell'ambito portuale alle sole persone autorizzate e provvedere alla realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale.

Articolo 4

Denuncia di eventi straordinari

La Direzione del porto è tenuta ad informare l'Autorità Marittima circa eventi straordinari (art.182 cod. nav.), sinistri marittimi e circostanze occorse che destino interesse in materia di sicurezza, inquinamento o di polizia direttamente o indirettamente riguardanti le unità presenti, l'attività portuale ed il suo ambito.

Articolo 5

Responsabilità della manovra

1. La responsabilità della manovra di ingresso e uscita dal porto ricade sempre sul comando di bordo dell'unità navale. Ogni spostamento delle unità deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione del porto. L'uscita e l'entrata nel porto dovrà essere, dove possibile, comunicato via radio sul canale 74 VHF.
4. La Direzione del porto, previa autorizzazione di questa Autorità Marittima, può valutare nel caso di avverse condizioni metereologiche o al ricorrere di altre situazioni contingibili ed urgenti connesse ad esigenze di sicurezza della navigazione o di tutela dell'ambiente marino, la possibilità di impedire l'ingresso in porto o di disporre manovre, ivi compreso l'allontanamento dell'unità dalla banchina.

Articolo 6

Assicurazione

1. Tutte le unità che intendono fruire del servizio di ormeggio devono essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi.
2. Gli estremi del certificato di assicurazione di ogni unità ormeggiata dovrà essere annotato nell'apposito registro delle unità ormeggiate, quest'ultimo detenuto presso gli uffici della Marina.

Articolo 7

Velocità di manovra

1. Tutte le unità in entrata e in uscita dal porto, devono procedere con velocità di sicurezza, comunque non superiore ai 3 (tre) nodi con scafo in dislocamento e devono evitare di generare moto ondoso soprattutto in prossimità di altre unità ormeggiate o in manovra.
2. Le unità in entrata e in uscita dal porto devono rispettare le disposizioni contenute nella convenzione "COLREG 72". In particolare mantenere la propria dritta, cedere la precedenza alle unità in uscita dal porto nonché alle unità aventi difficoltà di manovra, evitare di sorpassare unità più lente ed adottare ogni cautela in tutte le manovre ed in particolare in prossimità di altre unità, di gavitelli e di cavi d'ormeggio.

Articolo 8

Divieti

1. Negli specchi acquei portuali è vietato a tutte le unità navali :
 - Stazionare al di fuori del posto d'ormeggio assegnato dalla Direzione o al di fuori da quanto previsto dal presente regolamento;
 - Navigare a vela entro le ostruzioni ed il raggio di 200 metri dall'ingresso del porto; le unità a vela prive di motore ausiliario devono uscire ed entrare nel porto con le vele ammainate e con l'ausilio dei remi o al rimorchio di altre unità nel rispetto della normativa sul rimorchio nautico;
 - Effettuare nel raggio di 200 metri dall'imboccatura del porto, la pesca professionale o sportiva esercitata in qualsiasi modo, compresa quella subacquea;
 - Effettuare lo sci nautico, il paracadutismo ascensionale, il windsurfing, il kyte surfing, qualunque tipo di attività che non sia immediatamente connessa alla navigazione in ingresso ed uscita dal porto;
 - Mantenere in funzione il radar di bordo;
 - Mantenere accese apparecchiature elettriche di bordo (ad es. frigoriferi, stufe, etc.) durante le ore notturne quando non presente alcuna persona a bordo dell'unità;
 - Causare emissioni sonore e di sostanze gassose inquinanti: le unità devono tenere il motore acceso per il tempo strettamente necessario alle manovre di ormeggio e disormeggio finalizzato all'entrata o uscita dal porto in rotta diretta. L'eventuale accensione di motori principali o ausiliari per prove o per alimentazione deve avvenire senza arrecare disturbo alle altre unità;
 - Effettuare ogni tipo di evoluzione non connessa con le manovre di ormeggio;
 - Scaricare a mare acque non depurate provenienti dagli scarichi dei servizi di bordo sia in porto che entro un raggio di un miglio dallo stesso;
 - Utilizzare servizi igienici di bordo se non provvisti di idonea attrezzatura per la raccolta dei liquami, atta ad impedire che questi ultimi, in tutto o in parte, possano essere sversati in mare.
 - Lavare le imbarcazioni con detersivi non eco-compatibili;
 - Sversare sia in mare che sulle banchine, moli o pontili: acque di sentina, rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, liquidi, detriti o altro;
 - Il lavaggio delle stoviglie sulle banchine e qualsiasi attività che possa produrre inquinamento del suolo portuale e/o del mare;
 - Dare fondo all'ancora all'interno del porto fatti salvi i casi in cui tale manovra sia stata preventivamente autorizzata dalla Direzione;
2. In tutto l'ambito portuale, la conduzione dei veicoli deve essere effettuata con la massima cautela e ad una velocità, comunque, non superiore a 20 Km orari;
3. Su tutte le banchine del porto è vietato:
 - Abbandonare sulle banchine, in assenza di concessione o autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna, attrezzature da pesca, frigoriferi, contenitori, sedie, tavoli, barbecue, galleggianti o altri oggetti. Tale condotta, ove effettuata in violazione dell'art. 50 cod. nav. ed al di fuori delle operazioni di carico e scarico, è sanzionata a norma degli articoli 1161 o 1165 cod. nav.
 - Depositare, abbandonare o comunque lasciare incustoditi i seguenti oggetti : batterie, filtri olio o carburante usati, contenitori di prodotti oleosi di qualunque natura, morchie, stracci o materiali contaminati di olio, carburante o prodotti inquinanti. Tale condotta quando non sanzionata a

norma del D. Lgs 182/2003 o altre norme specifiche è sanzionata a norma degli artt. 1161, 1164 e 1174 del cod.nav.

4. Ai pescatori locali, menzionati nel piano ormeggio pescatori, è concesso tenere l'attrezzatura in banchina nei pressi dell'imbarcazione in maniera ordinata all'interno di una zona visibilmente delimitata dalla Direzione del porto tramite linee di colore bianco. Tutte le attrezzature al di fuori di detta linea verranno considerate non autorizzate alla sosta e quindi sanzionabili a norma degli articoli menzionati dal II° comma del precedente punto.
5. Vengono esentate dall'osservanza di tali disposizioni le fattispecie riconducibili alle situazioni di emergenza, ovvero quelle annesse alla salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e della tutela dell'ecosistema che devono essere preliminarmente comunicate a:
 - Direzione del porto di Porto Corallo sui canali 16-74 VHF o via Telefono al (+39) 393 923 89 09 / (+39) 393 923 83 34;
 - Guardia Costiera di Arbatax (+078) 266 70 93 / (+078) 266 78 78.

Articolo 9

Segnalamenti acustici

1. L'uso dei segnali acustici (fischio, sirena o gong) è consentito nei casi previsti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare. All'infuori delle predette situazioni l'uso di tali apparecchiature sonore è vietato.
2. E consentito l'utilizzo di tali segnalamenti alle unità in manovra ed in occasione delle prove di funzionamento durante l'esecuzione delle visite di sicurezza.
3. È altresì vietato l'uso di impianti audio di bordo a volumi tali da arrecare disturbo agli equipaggi di altre unità.

Articolo 10

Ormeggio

1. Ogni unità ormeggiata deve essere identificabile, con gli estremi dell'eventuale iscrizione, del proprietario o di chi ne ha l'attuale disponibilità e, qualora presenti, dell'equipaggio e dei passeggeri, in un apposito registro custodito presso gli uffici della Direzione. Codesto registro deve essere reso prontamente disponibile per le verifiche dell'Autorità Marittima unitamente alla documentazione contabile.
2. Gli utenti, che intendono ormeggiare presso i pontili in concessione alla società Marina di Villaputzu, deve:
 - Ormeggiare in sicurezza la propria unità secondo le corrette norme marinesche utilizzando cime, cavi di bordo, parabordi e molloni ormeggio (o sistemi equivalenti) in buono stato di manutenzione e adeguati alla dimensione dell'unità ormeggiata, della cui efficienza e adeguatezza l'utente è responsabile in caso di eventuali danni di qualsiasi natura provocati dalla rottura o cedimento degli stessi;

- Provvedere al posizionamento di un sufficiente numero di parabordi di adeguate dimensioni e caratteristiche;
3. Compilare la scheda di registrazione transito presso la Direzione del porto, immediatamente dopo il primo ormeggio e consegnare, in caso di allontanamento dell'equipaggio, alla Direzione del porto una copia delle chiavi di accesso all'imbarcazione, ai fini di consentire alla Direzione l'accesso all'unità per ragioni di sicurezza.
 4. Il comandante dei pescherecci in transito non facenti porto base non può lasciare incustodita l'unità di cui ha il comando, e deve garantire la pronta disponibilità di equipaggio minimo al fine di mollare gli ormeggi per esigenze di carattere imprevisto ed urgente.

Articolo 11

Servizi portuali

1. Le operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità devono essere effettuate con il principale accorgimento di garantire la sicurezza della navigazione e delle operazioni stesse.
2. Le suddette operazioni sono svolte con il necessario ausilio e comunque sotto la guida del personale dipendente della Società appositamente addetto, con esclusione delle zone del molo di tramontana.
3. In presenza di situazioni particolari che possono pregiudicare la sicurezza della navigazione, del porto o della pubblica incolumità, il comandante dell'unità deve essere responsabile dei danni causati dalla propria imbarcazione. Nei limiti della normativa vigente, la Direzione del porto ed i proprietari delle unità, possono stabilire che la Direzione del porto verifichi periodicamente gli ormeggi dell'unità per conto del proprietario previa stipula di apposito contratto.
4. Il comandante dell'unità all'ormeggio deve assicurare alla Direzione del porto la pronta rintracciabilità telefonica per agevolare l'intervento nel caso di eventuali situazioni di pericolo.
5. In caso di condizioni meteorologiche avverse la Direzione del porto organizzerà servizi di ronda aggiuntivi all'interno di tutta la struttura portuale.
6. La società Marina di Villaputzu garantisce che, durante l'espletamento del servizio, il personale che coadiuva nella gestione dell'approdo indossa una tenuta omogenea atta ad un'agevole riconoscimento da parte dell'utenza. Questi saranno identificabili anche attraverso un distintivo di riconoscimento ben visibile, riportante il nome, il cognome, la società concessionaria dal quale dipende, nonché l'eventuale mansione.
7. Il personale che coadiuva nella gestione dell'approdo, deve essere dotato di apposito apparato radio portatile VHF o cellulare di servizio, allo scopo di poter comunicare immediatamente sia con unità che intendono fruire dell'approdo, sia con la Direzione del porto, che con la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax.

Articolo 12

Palombari e sommozzatori

1. Qualsiasi attività da compiersi nel porto di Porto Corallo e nelle zone adiacenti, compreso il recupero oggetti, pulizia delle eliche e delle carene con l'impiego di palombari o sommozzatori, è di pertinenza del personale in servizio e deve essere autorizzata dalla Direzione.
2. I palombari ed i sommozzatori in servizio locale autorizzati ad operare nel porto di Porto Corallo sono esclusivamente iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art.205 del regolamento per l'esecuzione al codice della navigazione e del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 Febbraio n. 47.

Articolo 13

Balneazione ed immersioni

Sono proibite la balneazione e l'immersione non autorizzata in tutti gli specchi acquei portuali ed entro i 200 m dalle ostruzioni del porto.

Articolo 14

Pesca

La pesca sia professionale che sportiva che subacquea è vietata in tutto l'ambito portuale di Porto Corallo in ottemperanza all'art.79 del Codice della Navigazione.

Articolo 15

Esercizio di attività nei porti

Lo svolgimento di attività professionali o di altro tipo nel porto è soggetto agli obblighi di cui all'art. 68 cod. nav.

Articolo 16

Inquinamento

1. La Direzione del Porto è tenuta a redigere un piano operativo antinquinamento contenente le procedure da espletare in caso di inquinamento nonché l'elenco nominativo del personale dipendente incaricato del pronto intervento e relative mansioni. Il piano in parola deve essere sottoposto a questa Autorità Marittima per l'approvazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza;
2. È vietato il rilascio in mare di rifiuti o residui di qualsiasi natura. L'accidentale rilascio di prodotti solidi e liquidi di qualsiasi genere deve essere immediatamente comunicato alla Direzione del porto e bonificato nel più breve tempo possibile, a cura e a spese del responsabile, con mezzi propri o avvalendosi delle dotazioni antinquinamento eventualmente presenti presso il Porto o di ditte appositamente attrezzate ed autorizzate. Qualora il responsabile non provveda ad eseguire la pulizia o la bonifica, si procederà a norma di legge a spese del responsabile.
3. In nessun caso è consentito l'uso di solventi chimici in difetto di autorizzazione dell'Autorità Marittima soggetta, a propria volta, ad autorizzazione ministeriale.
4. La Direzione del porto dovrà evidenziare, in occasione dell'arrivo di unità che intendono fruire dei servizi nell'approdo, il divieto di utilizzo di servizi igienici di bordo qualora questi comportino, del tutto o in parte, sversamento in mare di liquami.

Articolo 17

Disposizioni in materia di rifiuti

1. Sono vietati lo scarico delle acque di sentina ed il getto di materiale o rifiuti di qualsiasi genere nello specchio acqueo portuale.
2. Ferma restando la normativa vigente, nelle more di individuare con gara ad evidenza pubblica la società preposta alla raccolta e smaltimento di rifiuti nel porto di Porto Corallo, i rifiuti di bordo assimilabili ai rifiuti solidi urbani -qualora non costituenti rifiuti speciali o pericolosi- devono essere depositati negli appositi contenitori posti nell'ambito portuale a cura della Direzione del porto o del Comune di Villaputzu che provveda al relativo prelievo, trasporto, conferimento e/o smaltimento con periodicità tale da evitare accumuli maleodoranti e/o nocivi. Preoccupandosi inoltre di operare nelle zone di minore affluenza senza che venga arrecato disturbo ai diportisti.
3. Il Comune autonomamente o tramite la Direzione del porto, provvede al posizionamento di contenitori idonei alla raccolta indifferenziata o differenziata dei rifiuti.

Articolo 18

Raccolta differenziata dei rifiuti

1. Qualora la Direzione del porto comunichi (tramite albo pubblico o adeguata cartellonistica) che sia attivata la raccolta differenziata per i rifiuti di bordo nonché rifiuti relativi ad attività connesse, tutti gli utenti della Marina di Porto Corallo devono provvedere alla stessa per il loro successivo conferimento in frazioni merceologiche omogenee presso idonei contenitori, all'uopo sistemati presso l'area portuale.
2. Al fine di agevolare il prelievo dei rifiuti in condizioni igieniche idonee, chiunque produca rifiuti urbani non ingombranti, qualora non sia possibile il conferimento in frazioni merceologiche omogenee presso idonei contenitori, deve richiudere i suddetti rifiuti in sacchi ben legati di adeguata robustezza. Il peso dei sacchetti una volta pieni non deve costituire impedimento al loro maneggio.

Articolo 19

Raccolta dei rifiuti speciali o pericolosi

I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi devono essere conferiti ai soggetti deputati alla raccolta ai fini di smaltimento. Nel porto i conferimenti possono essere effettuati nella zona del cantiere nautico negli orari e nei modi che la Direzione del porto dovrà pubblicare in apposito albo, sul cancello del cantiere ed in prossimità del distributore carburanti. Restano salve, per i rifiuti speciali (oli, filtri, morchie, emulsioni, stracci contaminati, materiale di assorbimento e batterie esauste), le norme vigenti in materia compresa la perfetta tenuta dei registri e dei formulari richiesti dalle norme stesse, salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 20

Area di raccolta rifiuti

1. La Direzione del porto coordina la posa (eventualmente in collaborazione col servizio di nettezza urbana) dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non costituenti rifiuti speciali o pericolosi in ambito portuale.
2. La Direzione del porto cura nelle aree del cantiere la tenuta di un area di raccolta ai fini di trasporto e conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi (oli esausti, batterie esauste, filtri, lattine di oli esausti, morchie emulsioni di sentina, stracci o materiali contaminati, etc.)
3. L'area di raccolta deve essere conforme alla normativa vigente in materia ambientale.
4. Il ritiro avviene regolarmente a cura delle ditte e dei consorzi autorizzati su richiesta della Direzione del porto.

PIANO D'EMERGENZA E NORME ANTINCENDIO

Articolo 21

Piano di emergenza portuale

1. La Direzione tecnica del porto è tenuta a redigere apposito piano d'emergenza portuale e trasmetterlo all' Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione di codesto regolamento.
2. Il piano d'emergenza portuale deve essere composto da una planimetria in scala 1:500, con evidenziata l'ubicazione degli impianti/presidi menzionati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, nel dispaccio Prot. n. 02.06.02/1122, punto n.10.

Articolo 22

Antincendio

1. La Direzione del porto è tenuta a redigere idoneo piano operativo antincendio portuale contenente le procedure da espletare in caso di incendio, nonché l'elenco nominativo del personale dipendente incaricato del pronto intervento e relative mansioni. Il piano in parola che si riferisce all'intera area portuale, deve essere approvato dai vigili del fuoco e prodotto in copia all'Autorità Marittima.
2. La Direzione ha l'obbligo di mantenere in corso di validità il "certificato prevenzione incendi" rilasciato dal competente Comando Provinciale Vigili del Fuoco e di produrne copia all'Autorità Marittima dopo ogni rinnovo.
3. Le unità ormeggiate devono, in ogni caso essere dotate degli obbligatori sistemi di sicurezza e l'utente, anche in transito, deve diligentemente e scrupolosamente osservare ogni precauzione al fine di evitare qualsiasi incidente che possa provocare incendi, inquinamento o altri danni a persone e/o a cose.
4. Le immediate operazioni di intervento e di coordinamento in caso di incendio saranno di competenza della Direzione del porto, la quale deve informare immediatamente i Vigili del Fuoco e contestualmente l'Autorità Marittima.

Articolo 23

Norme generali di prevenzione incendi

1. È vietato gettare o scaricare nelle acque portuali qualsiasi materiale, oggetti incandescenti o comunque qualsiasi sostanza o merce infiammabile atta a provocare incendi.

2. E' vietato detenere sulle imbarcazioni ormeggiate, ad eccezione dei combustibili occorrenti per i servizi delle stesse (contenuti nei serbatoi, ovvero in appositi contenitori a tal fine omologati e certificati), materiali infiammabili, esplosivi o suscettibili di fornire miscele esplosive.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 435, 678 e 679 del Codice Penale, è assolutamente vietato abbandonare razzi di soccorso, fuochi a mano e ogni altra dotazione contenente materiali esplosivi e/o infiammabili; è fatto obbligo ai proprietari di conferire le suddette dotazioni, qualora scadute, presso idonee società autorizzate secondo le normative vigenti del settore.
4. È vietato lasciare senza presidio sulle banchine qualsiasi materiale, oggetti incandescenti o comunque qualsiasi sostanza o merce infiammabile atta a provocare incendi.
5. Sui moli e sulle banchine interessati dalla presenza di sostanze o merci infiammabili, combustibili o comburenti è vietato fumare, accendere fiammiferi, abbandonare mozziconi di sigaretta o sigari accesi.
6. Lo svolgimento di lavori con fiamma può aver luogo solo in cantiere.

Articolo 24

Disposizioni antincendio

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, il conduttore di qualsiasi unità ormeggiata nel porto dovrà evitare di:
 - Mettere in moto i motori (per unità entro bordo) prima di aver provveduto ad areare il vano motore;
 - Mantenere i mezzi antincendio di bordo inefficienti o in cattivo stato di uso;
 - Temporeggiare in caso di incendio o di principio di incendio ad allertare la Direzione del porto o l'Autorità Marittima per l'adozione di interventi tesi a fronteggiare l'emergenza;
 - Le operazioni di rifornimento devono avvenire presso la banchina sud-bunkeraggi ad opera di personale dell'impianto;
 - È vietato procedere al travaso di carburante in altre zone del porto.

Articolo 25

Operazioni di bunkeraggio

1. Le operazioni di bunkeraggio attuate per mezzo di impianto fisso sono disciplinate dall'Ordinanza n. 57/2007 del 14.09.2007 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax e comunque in modo alcuno dovranno andar contro ad eventuali provvedimenti successivamente emanati dagli organi competenti;
2. Le operazioni di bunkeraggio attuate per mezzo di autobotte sono disciplinate dall'Ordinanza n.59/2007 del 26.09.2007 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax e comunque in modo alcuno dovranno andar contro ad eventuali provvedimenti successivamente emanati dagli organi competenti;
3. La Direzione del porto deve tenere apposito registro contenente l'elencazione di tutte le operazioni di rifornimento effettuate, distinguendo i singoli prodotti erogati (benzina, gasolio autotrazione, gasolio agevolato SIF).
4. La Direzione deve curare il corretto posizionamento e relativa manutenzione/revisione di tutti i dispositivi e disposizioni antincendio del distributore carburante, prescritti nel certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 26

Segnalamenti Marittimi

1. La Direzione del porto ha il compito di verificare il corretto funzionamento dei segnalamenti marittimi a corredo del porto assicurandone la manutenzione e segnalando, senza ritardo all'Autorità Marittima, l'avaria degli stessi ai fini di emissione degli avvisi ai naviganti e degli aggiornamenti delle pubblicazioni nautiche.

Articolo 27

Catenarie corpi morti e piano ormeggi

1. La Direzione tecnica del porto deve redigere un apposito piano ormeggi di tutto l'approdo, con riportate le caratteristiche e l'ubicazione dei corpi morti, delle catenarie, degli anelli e/o delle bitte utilizzate per l'ormeggio in banchina, specificando le caratteristiche delle stesse. Per ogni posto d'ormeggio deve essere stabilita la dimensione massima delle unità che possono ormeggiare in sicurezza. Tale piano dovrà pervenire all'Ufficio Circondariale di Arbatax entro 30 giorni dall'approvazione di codesto regolamento.

2. La Direzione del porto compie verifiche periodiche annuali dei “corpi morti”, delle catenarie e dei gavitelli utilizzati per l’ormeggio, avvalendosi di personale qualificato.
3. La società Marina di Villaputzu deve comunicare con cadenza annuale, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, l’esito delle verifiche periodiche a catenarie, corpi morti e gavitelli d’ormeggio.
4. La Direzione del porto assicura che le unità siano ormeggiate conformemente al piano ormeggi, in relazione alle dimensioni delle stesse, nonché agli specchi acquei necessari alle manovre di entrata e uscita, ormeggio e disormeggio in condizioni di sicurezza.

OPERAZIONI DI CANTIERE, ALAGGIO E VARO

Articolo 28

Esecuzioni di lavori sulle unità

1. E' vietata l'esecuzione di lavori di qualsiasi tipo a bordo delle unità ormeggiate, sulle banchine, sui pontili ed in tutto l'ambito portuale.
2. Solo a fronte di apposita autorizzazione da parte della Direzione portuale possono essere consentiti, sulle unità, esclusivamente lavori di manutenzione ordinaria, che comunque non comportino possibilità di disturbo, pericolo o danni a cose e persone e/o sversamento in mare di alcun tipo di liquido o materiale che possa causare inquinamento o danno al corpo idrico e/o atmosferico.
3. I lavori di straordinaria manutenzione dovranno essere effettuati esclusivamente nelle aree destinate al cantiere; dell'esecuzione dei predetti sarà responsabile la Direzione del porto in concorso con i soggetti dalla stessa accreditati ed ivi operanti in ottemperanza dell'art. 68 cod. nav.
4. Nell'ambito delle operazioni di cantiere è obbligatorio l'uso degli appositi DPI da parte del personale, nonché il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. Tutti i mezzi utilizzati all'interno della concessione dovranno essere preventivamente autorizzati ad operare dalla Direzione del porto.
6. I lavori all'interno delle aree cantiere dovranno essere effettuati esclusivamente da ditte indicate dalla Direzione del porto e da quest'ultima autorizzate.

Articolo 29

Operazioni di alaggio e varo di unità

1. Nel porto di Porto Corallo le operazioni di varo e alaggio devono essere effettuate:
 - Previa sottoscrizione da parte della proprietà dell'imbarcazione di apposita scheda lavori;
 - Nello scivolo di varo-alaggio per gommoni e piccole unità;
 - Nell'area di cantiere a cura del personale autorizzato della Marina di Villaputzu;
 - Esclusivamente dal mezzo Travel Lift della Marina di Villaputzu.

